

# CONSULTA EVANGELICA

## Unione federale di chiese evangeliche

### STATUTO

#### Art. 1 (Denominazione e Sede)

1. È costituita un'Associazione di Chiese Evangeliche denominata "Consulta Evangelica – Unione federale di chiese evangeliche" in abbreviato "C.E." che rappresenta tutte le Chiese ad essa associate.
2. La sede legale è stabilita in Giugliano in Campania (NA), via Casacelle n. 115/119.

#### Art. 2 (Natura)

1. La Consulta Evangelica, ente di religione e di culto, persegue iniziative di evangelizzazione e diffusione della cultura evangelica, nonché quelle connesse nell'ambito della solidarietà sociale, dell'istruzione, della formazione e dell'assistenza.
2. La Consulta Evangelica è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

#### Art. 3 (Finalità)

1. La Consulta Evangelica ha le seguenti finalità:
  - a) rappresentare le chiese associate nelle relazioni istituzionali e, in genere, nella comunicazione pubblica;
  - b) coordinare le attività spirituali, sociali e umanitarie delle chiese associate;
  - c) contribuire alla diffusione della parola di Dio secondo l'insegnamento di Gesù Cristo come riportato nelle Sacre Scritture, in particolare con azioni di sostegno, incoraggiamento e coordinamento delle chiese associate;
  - d) sviluppare forme di collaborazione con tutte le confessioni evangeliche;
  - e) coltivare rapporti con il mondo evangelico internazionale e con organismi, fondazioni ed organizzazioni evangeliche nazionali ed estere;
  - f) provvedere alla formazione dei propri ministri.

#### Art. 4 (Durata)

1. La durata della Consulta Evangelica è a tempo indeterminato, salvo scioglimento con deliberazione adottata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 4, e dall'art 22 del presente Statuto.

#### Art. 5 (Patrimonio)

1. La Consulta Evangelica provvede al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività mediante quote versate dalle chiese associate, contribuzioni volontarie e proventi del patrimonio.

2. Il patrimonio della Consulta Evangelica è costituito:
  - a) da un fondo d'investimento intestato alla Consulta Evangelica, ammontante a euro 60.000;
  - b) dai beni mobili e immobili pervenuti alla Consulta Evangelica a qualunque titolo;
  - c) da donazioni, lasciti, legati o successioni;
  - d) da altre eventuali offerte anche di terzi, purché siano utili per realizzare in piena autonomia i programmi della Consulta Evangelica.
3. La gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre e si basa sui bilanci proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale.

#### Art. 6 (Chiese Associate)

1. Possono aderire alla Consulta Evangelica tutte le chiese evangeliche che accettano di essere da essa rappresentate e ne riconoscono le finalità.
2. Le chiese associate accettano l'ordinamento della Consulta Evangelica e si obbligano ad osservarlo.
3. Le chiese associate conservano la propria autonomia, gestionale e patrimoniale.
4. Le chiese associate si impegnano ad operare per il bene comune rappresentato dalla Consulta Evangelica e ad osservare le delibere dell'Assemblea Generale.
5. I rapporti con lo Stato sono di esclusiva competenza della Consulta Evangelica. Tutte le chiese associate si obbligano senza riserve ad osservare i doveri che da questi rapporti derivano.
6. La Consulta Evangelica, ove ne sia richiesta, assiste le chiese associate nell'espletamento della loro missione. Essa è impegnata a promuovere il sorgere e il costituirsi di nuove chiese.

#### Art. 7 (Modalità di adesione)

1. La domanda di adesione va inoltrata al Presidente e deve contenere in allegato una delibera dell'organo competente nella quale è specificato che la chiesa si impegna al rispetto dell'ordinamento della Consulta Evangelica compresi gli obblighi finanziari ordinari e straordinari che da ciò derivano e quelli relativi all'incremento del fondo patrimoniale.
2. Per essere ammessa come chiesa associata l'interessata deve dimostrare di avere un'organizzazione interna fondata su norme adeguatamente approvate che prevedano in modo chiaro le forme di rappresentanza nonché quelle di governo amministrativo e pastorale.
3. L'ammissione alla Consulta Evangelica è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

#### Art.8 (Esclusione o Recesso)

1. La qualifica di chiesa associata si può perdere per unilaterale recesso o per esclusione determinata da incompatibilità con l'ordinamento della Consulta Evangelica.
2. L'esclusione di una chiesa può essere deliberata solo dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

#### Art. 9 (Ministeri Ecclesiali)

1. La Consulta Evangelica riconosce una pluralità di ministeri ecclesiali tra cui i 'pastori-ministri di culto'.
2. I 'pastori-ministri di culto' sono designati dalle chiese locali, secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, ma vengono nominati dal Consiglio Direttivo della Consulta

Evangelica che ne accerta l'idoneità come disciplinato nel regolamento interno. Una volta nominati essi diventano 'pastori-ministri di culto' della Consulta Evangelica e vengono iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Consulta. Solo i ministri di culto così nominati dalla Consulta Evangelica possono chiedere l'approvazione governativa della nomina a ministro di culto per celebrare i matrimoni, secondo le norme vigenti.

3. Gli altri ministri sono nominati dalle chiese associate secondo gli ordinamenti delle medesime. La Consulta Evangelica tiene un apposito registro generale dei ministri in servizio nelle chiese.

#### Art. 10 (Organi)

1. Gli organi della Consulta Evangelica sono:
  - a) l'Assemblea Generale;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori.

#### Art. 11 (Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione dei bilanci. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo delle chiese associate.
2. L'Assemblea ha luogo nella sede sociale o altrove secondo quanto indicato nell'atto di convocazione.

#### Art. 12 (Assemblea Generale: convocazione)

1. L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere inviato dal Consiglio Direttivo non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per posta raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione a ciascuna chiesa associata alla Consulta Evangelica.
3. L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

#### Art. 13 (Assemblea Generale: composizione)

1. Ogni chiesa associata ha diritto di essere rappresentata nell'Assemblea Generale in rapporto alla propria entità numerica, secondo la seguente progressione:

fino a 100 membri nessun rappresentante deliberante;  
2 rappresentanti fino a 200 membri;  
4 rappresentanti fino a 500 membri;  
6 rappresentanti fino a 1000 membri;  
8 rappresentanti fino a 2000 membri;  
oltre i 2000 membri 2 rappresentanti in più ogni 1000 membri.

2. Partecipano all'Assemblea i membri degli organi della Consulta Evangelica.

#### Art. 14 (Assemblea Generale: costituzione)

1. L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza di almeno i due/terzi (2/3) dei rappresentanti aventi diritto.
2. Se non risulta costituito tale quorum l'Assemblea deve essere convocata entro trenta (30) giorni dalla data della prima. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti.

#### Art. 15 (Assemblea Generale: deliberazioni)

1. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
2. Le votazioni avvengono per alzata di mano; il voto segreto è concesso nel caso la richiesta venga fatta da un quinto degli aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche e quelle riguardanti persone fisiche sono a scrutinio segreto.
3. In caso di modifiche dello Statuto, esse devono essere approvate a maggioranza dei tre quarti dei presenti e devono essere trasmesse ai competenti organi istituzionali per l'iter previsto dalle norme vigenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti che rappresentino i tre quarti delle chiese associate.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale devono constare di verbale sottoscritto dai membri del seggio.

#### Art. 16 (Il Consiglio Direttivo: costituzione)

1. L'Assemblea Generale elegge a maggioranza assoluta il Consiglio Direttivo composto da sette persone scelte tra i componenti l'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i consiglieri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente della Consulta Evangelica e due vicepresidenti; nomina anche il cassiere e il segretario esecutivo che possono anche non essere membri del Consiglio.

#### Art. 17 (Il Consiglio Direttivo: attribuzioni)

1. Il Consiglio Direttivo cura la gestione ordinaria e straordinaria della Consulta Evangelica e gli spettano tutte le attribuzioni fissate dallo statuto; in particolare gli spetta quanto segue:
  - a) deliberare a maggioranza assoluta dei presenti l'ammissione di nuove chiese associate;
  - b) deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale fissandone la data, la sede e il programma dei lavori;
  - c) curare l'applicazione delle delibere dell'Assemblea Generale;
  - d) deliberare in materia di rapporti di lavoro del personale necessario al funzionamento della Consulta Evangelica;
  - e) provvedere all'amministrazione del patrimonio e dei beni della Consulta Evangelica;
  - f) presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale il regolamento generale della Consulta Evangelica, i regolamenti e/o discipline settoriali, i regolamenti delle istituzioni e degli organismi operativi e proporre le modifiche che si rendono opportune;
  - g) nominare i 'pastori-ministri di culto' della Consulta Evangelica;
  - h) curare la gestione dei registri dei ministri in servizio nelle chiese associate alla Consulta Evangelica e provvedere al rilascio delle relative certificazioni.

#### Art. 18 (Il Consiglio Direttivo: convocazioni e deliberazioni)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale del Presidente e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri.
2. Il Consiglio Direttivo delibera validamente se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri e le decisioni sono prese con il voto della maggioranza dei presenti.

#### Art. 19 (Il Consiglio Direttivo: il Presidente)

1. Il Presidente deve essere cittadino italiano ed avere il domicilio nello Stato; egli ha la rappresentanza legale della Consulta Evangelica.
2. Le funzioni del Presidente sono:
  - a) convocare l'Assemblea secondo le modalità stabilite dallo statuto e in linea con le disposizioni del Consiglio;
  - b) convocare e presiedere il Consiglio curandone per la parte che gli spetta l'esecuzione delle decisioni;
  - c) rappresentare la Consulta Evangelica con pieni poteri di firma presso gli istituti di credito per ogni possibile operazione; unitamente al cassiere è firmatario dei diversi conti correnti sia postali che bancari e a firme disgiunte.
3. Il Presidente non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi.

#### Art. 20 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri che durano in carica per un triennio.
2. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione dei bilanci annuali.
3. Il Collegio dei Revisori deve riferire all'Assemblea Generale sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione.

#### Art. 21 (Bilanci)

1. La gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre e si basa sui bilanci proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto dal Consiglio Direttivo con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Consulta Evangelica, nonché il risultato economico dell'esercizio.
3. Il Bilancio deve essere comunicato al Collegio dei Revisori almeno trenta (30) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale.

#### Art. 22 (Scioglimento)

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, il patrimonio sarà devoluto ad altre Istituzioni in Italia aventi analoghi scopi.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti che rappresentino i tre quarti delle chiese associate.

#### Art. 23 (Disposizione finale)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle norme vigenti in materia.